Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 739.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, recante istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la nota n. 6306/3.28.1 in data 3 giugno 1983, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha disposto l'assegnazione del dott. Vecchione Girolamo, direttore generale del soppresso ente Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.), al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal 1° giugno 1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1983, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 222, concernente modificazioni ed integrazioni alla disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato ed alle tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982 occorre apportare aggiunta e modifiche alla tabella organica allegata allo stesso decreto;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Le qualifiche e la dotazione organica del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono modificate così come fissate nella nuova tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

ALTISSIMO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì giugno 1984
Registro n. 5 Industria, foglio n. 161

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Dirigente generale	Dirigente generale	1
Dirigente superiore	Dirigente superiore	4
Prima qualifica professionale con almeno 18 anni di anzianità nella qualifica ovvero con qualifica di direttore superiore o equiparata Dirigente Direttore aggiunto di divisione Collaboratore tecnico con almeno 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica	Primo dirigente	8
Collaboratore con almeno 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica Capo ufficio di 1ª categoria	Livello 8°	8
Segretario capo Collaboratore tecnico Collaboratore Assistente tecnico con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica Assistente con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica	Livello 7°	8
Segretario Assistente	Livello 6°	6
Coadiutore superiore Coadiutore principale con almeno 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica Operatore tecnico con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica	Livello 5°	9
Coadiutore Archivista dattilografo Operatore tecnico	Livello 4°	6
Commesso capo Commesso con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica Agente tecnico con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica	Livello 3°	6
Commesso	Livello 2°	2

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Crispano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crispano (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere alla loro sostituzione.

Ed infatti le sedute del 16 aprile e del 9 luglio risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 26 luglio 1984 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto, ma anche tale seduta risultava infruttuosa.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 012069 del 24 agosto 1984, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 10 e 14 settembre 1984, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Crispano — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Armogida.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Crispano (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Armogida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984

PERTINI

SCALFARO

(5707)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Lizzanello.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce), eletto nelle consultazioni elettorali anticipate dell'11 marzo 1984, benché regolarmente convocato dal commissario prefettizio, non riusciva ad eleggere il sindaco e la giunta municipale nelle riunioni tenute a tal fine nei giorni 25 maggio, 1 e 6 giugno, 25 e 30 luglio 1984.

Attesa la necessità e l'urgenza di assicurare la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'ente, il commissario prefettizio — su invito in tal senso del prefetto — convocava nuovamente, con provvedimento notificato a tutti i consiglieri, il consiglio comunale di Lizzanello per i giorni 1 e 3 settembre 1984, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con l'esplicita diffida ad eleggere sindaco e giunta a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, poiché le anzidette sedute risultavano anch'esse infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Lizzanello — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Schilardi.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Schilardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984

PERTINI

SCALFARO

(5709)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Magliano di Tenna.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 13798 del 24 maggio 1984, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 20 giugno 1984.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente; pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 16670 del 26 giugno 1984, nominava un commissario *ad acta* con l'incarico di disporre la convocazione di quel consiglio inadempiente.

Il commissario *ad acta* convocava, d'ufficio, il consiglio comunale per i giorni 4 e 6 agosto 1984 e altresì per i giorni 5 e 8 settembre 1984, affinché provvedesse al citato adempimento a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge. Tali sedute risultavano però infruttuose.

Pertanto, il commissario *ad acta*, all'uopo incaricato dalla sezione di controllo con provvedimento n. 22476 del 7 settembre 1984, approvava il bilancio di previsione 1984 nelle sedute dell'11 e 12 settembre 1984.

Il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Squarcia.

Roma, addì 15 ottobre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Squarcia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1984

PERTINI

SCALFARO

(5710)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Ortelle.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ortelle (Lecce) — al quale la legge assegna quindici membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e da due assessori, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Per addivenire a siffatta sostituzione il consiglio comunale si riuniva il 20 e 22 agosto 1984 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto, ma tali sedute risultavano infruttuose.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 3978/84-13.1

del 27 agosto 1984, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 6 e 8 settembre 1984, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Ortelle — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortelle (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Taveri.

Roma, addì 15 ottobre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ortelle (Lecce) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di due assessori negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortelle (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Taveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1984

PERTINI

SCALFARO

(5711)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 25 giugno, 3 e 25 luglio 1984 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune convocava d'ufficio, con decreti rispettivamente in data 30 luglio, 20 agosto e 15 settembre, fatti notificare a tutti i consiglieri, il consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le sedute, all'uopo tenutesi in data 7 e 14 agosto, 5, 13, 22 e 24 settembre 1984, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Melito di Napoli — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Giordano.

Roma, addì 15 ottobre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giordano Giuseppe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1984

PERTINI

SCALFARO

(5708)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 settembre 1984.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da concedersi da parte della Cassartigiana e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1984, registro n. 12 Tesoro foglio n. 306, con il quale è stata fissata la misura del tasso di interesse, da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, nel 19,20% per le operazioni primarie di durata fino a cinque anni e nel 19% per le operazioni primarie di durata oltre i cinque anni, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso, con l'impegno di dare comunicazione del predetto decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato, a decorrere dalla data del presente decreto, come segue:

17,45% per le operazioni primarie fino a cinque anni;

17,25% per le operazioni primarie oltre i cinque anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 76

(5714)

DECRETO 27 settembre 1984.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1984, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 307, con il quale è stata fissata nel 19 per cento la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, a decorrere dal 1° marzo 1984, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero, è determinato nella misura del 17,25 per cento annuo posticipato.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e stipulate a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1984
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 75

(5713)

DECRETO 30 ottobre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1984, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 10 settembre 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 16,75% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1984, ferma restando la commissione per l'anno 1984, stabilita con decreto ministeriale 30 dicembre 1983 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,65% per il bimestre novembre-dicembre 1984.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1984, è pari al 18,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

(5731)

DECRETO 30 ottobre 1984.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre novembre-dicembre 1984, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norma per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1984, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1969, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278

del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,25% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984, con cui è stato fissato nella misura del 16,50% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre novembre-dicembre 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,50% per il bimestre novembre-dicembre 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1984 per i finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 18,35% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva stabilita dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 18,25% per le operazioni soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1984

Il Ministro: Goria

DECRETO 30 ottobre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre novembre-dicembre 1984, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'editoria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia, ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984, come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 10 settembre 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 16,75% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,65% per il bimestre novembre-dicembre 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1984, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari al:

18,80% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

18,65% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto legge n. 953 e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

(5730)

DECRETO 30 ottobre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1984, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dei decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è così composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,30% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 18 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984, con cui è stato stabilito, per il bimestre settembre-ottobre 1984, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre novembre-dicembre 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,15% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 citata ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,15% per il bimestre novembre-dicembre 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Di conseguenza per il bimestre novembre-dicembre 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 18,35% per le operazioni di cui alla lettera *a*);

al 18,30% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

(5732)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 ottobre 1984.

Ulteriore destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalla legge 7 marzo 1981, n. 64, per l'esercizio finanziario 1984, per la ricostruzione di opere di conto dello Stato in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, *recante provvidenze per la ricostruzione e la* ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64, che reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice;

Considerato che con l'art. 1 della succitata legge n. 64/1981 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 216 miliardi a carico degli esercizi 1981-85, di cui lire 28 miliardi per gli interventi previsti dal primo e terzo comma della suddetta legge n. 464/78, lire 116 miliardi per l'esecuzione di opere di urbanizzazione e lire 72 miliardi per le opere indicate nell'art. 17 della succitata legge n. 21/1970;

Considerato che con l'art. 16 della succitata legge n. 64/1981 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 5 miliardi a carico degli esercizi 1981-85, per gli interventi di vario genere sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico nelle zone terremotate;

Ritenuto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli *stanziamenti autorizzati con* la legge *n.* 64/1981 debbono essere ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare composta ai sensi dell'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Ritenuto che con decreto in data 11 giugno 1982 è stato provveduto ad un primo riparto della somma di lire 67.460.000.000 a carico degli esercizi 1981 e 1982;

Ritenuto che con decreto 27 luglio 1984 è stato provveduto ad un secondo riparto della somma di lire 40.000 miliardi a carico degli esercizi 1983 e 1984;

Viste le proposte formulate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 relativamente all'anno 1984 con relazione in data 26 aprile 1984, con l'utilizzazione dei fondi residui stanziati per l'anno 1984;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della *legge 29* aprile 1976, n. 178, che si è espressa con parere favorevole in data 18 luglio 1984;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa autorizzata con gli articoli 1 e 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64, per l'anno 1984, viene ripartita *tra i comuni* interessati come appresso:

a) interventi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, limitatamente ai soli comuni di cui all'art. 11 della legge 24 luglio 1976, n. 178:

Campofiorito	L.	100.000.000
Corleone	»	150.000.000
Bisacquino	»	100.000.000
Chiusa Sclafani	»	100.000.000
Giuliana	»	100.000.000
Totale	L.	550.000.000

b) interventi di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1981, n. 64:

Camporeale	L.	200.000.000
Contessa Entellina	»	200.000.000
Roccamena	»	100.000.000
Menfi	»	700.000.000
Montevago	»	460.000.000
Sambuca di Sicilia	»	500.000.000
Calatafimi	»	600.000.000
Gibellina	»	500.000.000
Partanna	»	860.000.000
Poggioreale	»	750.000.000
Salaparuta	»	200.000.000
Salemi	»	1.000.000.000
S. Ninfa	»	900.000.000
Vita	»	600.000.000
Comuni indicati dall'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178:		
Campofiorito	»	50.000.000
Corleone	»	50.000.000
Bisacquino	»	50.000.000
Chiusa Sclafani	»	50.000.000
Giuliana	»	50.000.000
Totale	L.	7.820.000.000

c) interventi di cui all'art. 1, terzo comma, della *legge 7 marzo 1981, n. 64:*

Camporeale	L.	200.000.000
Contessa Entellina	»	260.000.000
Roccamena	»	160.000.000
S. Margherita Belice	»	680.000.000
Totale	L.	1.300.000.000

d) interventi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64:

Camporeale	L.	170.000.000
Montevago	»	90.000.000
S. Margherita Belice	»	70.000.000
Totale	L.	330.000.000
Totale complessivo	L.	10.000.000.000

Art. 2.

Alla copertura articolata della complessiva spesa di lire 10.000 milioni, viene fatto fronte con i fondi a carico dell'esercizio 1984.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

(5716)

DECRETO 18 ottobre 1984.

Destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalle leggi 29 aprile 1976, n. 178 e 7 marzo 1981, n. 64, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, per la ricostruzione dell'edilizia abitativa privata in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che all'art. 1 ha autorizzato la complessiva spesa di lire 250.000 milioni, in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 (in aggiunta alla spesa di complessive lire 50.000 milioni di cui all'art. 7 della legge stessa) con cui dovrà provvedersi alla costruzione della prima unità abitativa del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 178, devesi provvedere al riparto, tra i comuni interessati, dei fondi disponibili come per legge, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi;

Considerato che con decreto ministeriale 13 novembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 18 novembre 1976 è stato provveduto ad una prima, parziale destinazione della spesa succitata sino alla concorrenza di lire 162.502 milioni;

Considerato che con decreto ministeriale 18 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978 è stato provveduto ad una seconda, parziale destinazione di lire 89.556 milioni, sino ad un'ulteriore concorrenza, pertanto, di lire 252.058 milioni;

Considerato che con decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1981, n. 279, è stato provveduto alla residua destinazione di lire 47.942 milioni;

Considerato che con decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è stata stanziata la ulteriore somma di lire 50.000 milioni, tuttora da ripartire;

Considerato che con legge 7 marzo 1981, n. 64, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni da utilizzare nei comuni di cui all'art. 11 della legge n. 178 del 1976;

Ritenuto che la somma disponibile al 31 dicembre 1984 ammonta a lire 375.250 milioni, di cui lire 335.250 milioni ex lege n. 178/1976 e n. 464/1978 e lire 40.000 milioni ex lege n. 64/1981;

Visto il programma 5 maggio 1984 dell'Ispettorato generale terremoto di Palermo, che comprende ed assorbe le precedenti succitate ripartizioni;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge n. 178/1976, che ha espresso in data 26 luglio 1984 parere favorevole alla proposta come sopra formulata;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa di lire 375.250 milioni, come sopra disponibile, viene come appresso ripartita tra i seguenti comuni interessati:

a) comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21:

		Espresso in milioni
S. Margherita Belice .	L.	43.000
Montevago	»	26.000
Santa Ninfa	»	40.000
Salaparuta	»	23.000
Poggioreale	»	18.000
Gibellina	»	41.000
Sambuca di Sicilia	»	10.000
Menfi	»	36.000
Camporeale	»	16.000
Monreale (Grisì)	»	1.500
Roccamena	»	5.500
Contessa Entellina	»	12.000
Vita	»	10.000
Calatafimi	»	7.000
Salemi	»	25.000
Partanna	»	44.000
Totale . . .	L.	358.000

b) comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178:

Bisacquino . .	L.	2.500
Giuliana . . .	»	2.000
Chiusa Sclafani	»	4.500
Campofiorito .	»	4.000
Corleone	»	4.250
Totale .	L.	17.250
Totale complessivo . . .	L.	375.000

La succitata ripartizione comprende ed assorbe le precedenti ripartizioni disposte con i decreti ministeriali 13 novembre 1976, 18 novembre 1978 e 25 settembre 1981.

Art. 2.

Alla copertura articolata della spesa di lire 375.250 milioni, come innanzi ripartita e comprensiva dell'anticipazione prevista dall'art. 7 della legge n. 178/1976, sostituito dall'art. 8 della legge 7 marzo 1978, n. 64, viene fatto fronte rispettivamente per gli importi complessivi appresso indicati:

Per l'esercizio finanziario 1976 . . .	L.	19.230.935.590
Per l'esercizio finanziario 1977 . . .	»	30.807.563.155
Per l'esercizio finanziario 1978 . . .	»	84.145.873.560
Per l'esercizio finanziario 1979 . . .	»	96.065.627.695
Per l'esercizio finanziario 1980 . . .	»	95.000.000.000
Per l'esercizio finanziario 1981 . . .	»	30.000.000.000
Per l'esercizio finanziario 1984 . . .	»	20.000.000.000
	L.	375.250.000.000

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

(5715)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 1984.

Modalità e criteri per l'iscrizione a ruolo delle maggiori somme dovute e di quelle non versate emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Visto l'art. 20, quarto comma, del suindicato decreto-legge, nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che le maggiori somme dovute e quelle non versate devono essere riscosse mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 20-*bis*, introdotto nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27;

Visti il primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, con i quali viene stabilita la competenza territoriale dei centri di servizio di Roma e Milano;

Considerato che occorre stabilire i suddetti criteri e modalità;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli formati dai centri di servizio ai sensi dell'articolo 20-*bis*, secondo e terzo comma, introdotto nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, per ciascun comune sito nelle circoscrizioni territoriali determinate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, sono consegnati alla intendenza di finanza competente in relazione al domicilio fiscale che il soggetto dichiarante aveva al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

I centri di servizio trasmettono all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale del contribuente, determinato ai sensi del comma precedente, copia conforme all'originale del processo verbale di consegna all'intendenza di finanza dei predetti ruoli per le formalità di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il domicilio fiscale di cui al primo comma va tenuto presente per determinare la competenza dell'intendente di finanza per i ruoli formati dai centri di servizio e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette nonché per i rimborsi di cui all'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche nei casi in cui il contribuente nella dichiarazione integrativa, per periodi di imposta per i quali non sia intervenuto accertamento, abbia indicato altri precedenti domicili fiscali.

Art. 2.

Gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio che hanno effettuato la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative relative a periodi di imposta relativamente ai quali pendeva controversia, provvedono alla comunicazione prevista dall'art. 20-*bis*, quarto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, mediante invio all'ufficio delle imposte che ha eseguito l'accertamento di copia della scheda di liquidazione modello 152/C datata e sottoscritta dal titolare o da un suo rappresentante.

Art. 3.

Per la riscossione delle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle maggiori somme dovute e di quelle non versate di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 20 dello stesso decreto, devono essere utilizzate apposite cartelle di pagamento recanti adeguata nota esplicativa.

Il modello della cartella di pagamento verrà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5735)

DECRETO 23 ottobre 1984.

Modificazioni alle descrizioni dei prodotti assoggettati ad imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che istituisce un'imposta erariale di consumo per la cessione e l'importazione di taluni prodotti dei settori audiovisivo e cinefotoottico;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, che detta disposizioni di attuazione del suddetto decreto-legge, e con il quale sono stabilite, tra l'altro, le descrizioni delle categorie dei prodotti da assoggettare ad imposta;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1983 che ha dettato la disciplina dei contrassegni di Stato per i prodotti assoggettati ad imposta, modificando, altresì, la descrizione di taluni di essi;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una migliore identificazione dei prodotti soggetti ad imposta, anche al fine di adeguare le descrizioni relative alle diverse categorie all'evoluzione delle tecniche produttive;

Decreta:

Articolo unico

Le descrizioni delle categorie 5A, 7A e 8C dei prodotti assoggettati ad imposta erariale di consumo, riportate nell'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1983), come modificato

con decreto ministeriale 10 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1983) sono sostituite dalle seguenti:

5A - Apparecchi fotografici portatili per pellicola della larghezza di 35 mm, muniti di attacco per obiettivi intercambiabili ad innesto rapido ovvero dotati di sistemi di messa a fuoco automatici o di regolazione automatica dei valori di esposizione.

7A - Apparecchi per la proiezione di diapositive montate su telai predisposti operanti tramite un solo obiettivo, esclusi gli apparecchi per proiezioni continue che impiegano magazzini circolari orizzontali e gli apparecchi incorporanti un dispositivo monofonico per la registrazione e/o la riproduzione del suono.

8C - Giradischi completi del meccanismo di supporto del dispositivo per la lettura del suono, con uscita stereofonica del segnale, esclusi i giradischi portatili e quelli con lettura a contatto dotati di due o più motori

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5691)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 giugno 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi dedicati al « Centenario del derby italiano di galoppo ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 129, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di due francobolli celebrativi del Centenario del derby italiano di galoppo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1626 del 15 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi dedicati al « Centenario del derby italiano di galoppo » nei valori da L. 250 e L. 400.

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colore: policromia, realizzata con quattro colori offset ed un colore calcografico; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette raffigurano due momenti di una corsa al galoppo.

Sui due francobolli figura la scritta « CENTENARIO DERBY ITALIANO DI GALOPPO » e « ITALIA » ed i rispettivi valori « 250 » e « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 332

(5674)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1984.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983), relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984), con il quale si è provveduto alla revisione del citato prontuario terapeutico in attuazione dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di « prodotto da banco » sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di « prodotto da banco », giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali denominate:

Finalgon linimento - Boehringer Ingelheim
50 ml B L. 1.665

Finalgon pomata - Boehringer Ingelheim
20 g B L. 1.570

Traumal - Zyma
gel g 40 B L. 3.890

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 22 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5734)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 settembre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 420 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a titolo d'acconto sulla seconda, terza e quarta trimestralità 1984 del Fondo sanitario nazionale (parte di conto capitale) ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al primo e secondo comma dell'art. 6;

Visto l'art. 6 della legge finanziaria *bis* n. 526/1982;

Vista la legge di bilancio 29 dicembre 1983, n. 744, per il corrente esercizio finanziario 1984;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1984, con la quale viene quantificata in lire 620 miliardi la somma complessivamente assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a valere sullo stanziamento 1984 di lire 720 miliardi, per spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, con il proprio decreto del 19 gennaio 1984, sulla base della precedente delibera CIPE 29 novembre 1983, è già stato assunto l'impegno di lire 200 miliardi, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di prima trimestralità 1984 del Fondo sanitario nazionale, per le esigenze di mantenimento del patrimonio sanitario;

Ritenuto di dover impegnare, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per il 1984, la rimanente assegnazione di complessive lire 420 miliardi, da finalizzare — secondo le indicazioni di cui alla richiamata delibera CIPE 3 agosto 1984 — rispettivamente: per interventi di innovazione, per l'importo di lire 320 miliardi e per opere di trasformazione, per l'importo di lire 100 miliardi;

Atteso che le relative quote di devoluzione saranno erogate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in conformità del disposto, di cui all'art. 6 della sopracitata legge n. 526/1982;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 420 miliardi viene impegnata, a titolo d'acconto sulle trimestralità seconda, terza e quarta dell'esercizio 1984 del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Piemonte	31.113
Val d'Aosta	1.058
Lombardia	57.785
Bolzano	2.846
Trento	3.761
Veneto	39.320
Friuli-Venezia Giulia	11.364
Liguria	14.463
Emilia-Romagna	28.967
Toscana	27.301
Umbria	4.827
Marche	12.935
Lazio	30.070
Abruzzo	8.907
Molise	3.029
Campania	51.275
Puglia	27.047
Basilicata	5.513
Calabria	19.247
Sicilia	29.407
Sardegna	9.765
Totale	420.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 40

(5736)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2903/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2904/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2905/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2906/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2907/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2908/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Polonia, accetta gli impegni offerti dagli esportatori bulgaro e ungherese, chiude l'inchiesta relativa alle esportazioni dello stesso prodotto originario della Bulgaria e dell'Ungheria e chiude la procedura relativa alle importazioni dalla Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2909/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2910/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2911/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2065/84 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2912/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2913/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2914/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2915/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2916/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2917/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2918/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2919/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2920/84 della commissione, del 17 ottobre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per l'ottava gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Pubblicati nel n. L 275 del 18 ottobre 1984.

(2[illegible]/C)

Regolamento (CEE) n. 2921/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2922/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2923/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2924/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2925/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 24 al 30 settembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2926/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che autorizza la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Regno Unito e il Lussemburgo a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 2927/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, nonché i regolamenti (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 2288/84.

Regolamento (CEE) n. 2928/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento, (CEE) n. 2929/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 2930/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2931/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2932/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2933/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2934/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2935/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2936/84 della commissione, del 18 ottobre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 276 del 19 ottobre 1984.

(262/C)

Regolamento (CEE) n. 2937/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2938/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2939/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2395/1984 relativo alla riduzione, per la campagna 1984-85, del prezzo di acquisto dei vini di cui all'art. 14-*ter* del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2940/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2941/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nel mese di settembre 1984 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1810/84.

Regolamento (CEE) n. 2942/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2943/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1984 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2944/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia.

Pubblicati nel n. L 277 *del* 20 *ottobre* 1984.

(263/C)

Regolamento (CEE) n. 2945/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2946/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2947/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1810/84, relativo all'applicazione, agli inizi della campagna di commercializzazione 1984-85, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile.

Regolamento (CEE) n. 2948/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 2949/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori, parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.21 D ed E della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2950/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2951/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2952/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2953/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2954/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 278 *del* 23 *ottobre* 1984.

(264/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Cuneo

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1984, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 24, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito a decorrere dall'anno scolastico 1982-83 l'istituto tecnico per geometri di Cuneo del quale viene approvata la tabella organica.

Con lo stesso decreto viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale «Bonelli» di Cuneo.

(5741)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Lissone

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 9, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito a decorrere dall'anno scolastico 1982-83 l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Lissone del quale viene approvata la tabella organica.

(5742)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di San Daniele del Friuli

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 20, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito a decorrere dall'anno scolastico 1982-83 l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di San Daniele del Friuli del quale viene approvata la tabella organica.

(5743)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Trezzo d'Adda

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 28, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito a decorrere dall'anno scolastico 1982-83 l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Trezzo d'Adda del quale viene approvata la tabella organica.

(5744)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 29 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1901,250	1901,250	1900,60	1901,250	—	1900,62	1900 —	1901,250	1901,250	1901,25
Marco germanico .	620,300	620,300	620,10	620,300	—	620,35	620,400	620,300	620,300	620,30
Franco francese	202,430	202,430	202,15	202,430	—	202,41	202,390	202,430	202,430	202,40
Fiorino olandese .	550,590	550,590	550,25	550,590	—	550,48	550,370	550,590	550,590	550,58
Franco belga .	30,765	30,765	30,73	30,765	—	30,76	30,755	30,765	30,765	30,75
Lira sterlina .	2300 —	2300 —	2300,98	2300 —	—	2299,80	2299,600	2300 —	2300 —	2300 —
Lira irlandese	1919 —	1919 —	1918 —	1919 —	—	1918 —	1917 —	1919 —	1919 —	—
Corona danese .	172,060	172,060	171,90	172,060	—	172,05	172,050	172,060	172,060	172 —
Dracma .	15,178	15,178	15,18	15,178	—	—	15,200	15,178	15,178	—
E.C.U .	1383,200	1383,200	1384,50	1383,200	—	1383,15	1383,100	1383,200	1383,200	1383,20
Dollaro canadese .	1441 —	1441 —	1442 —	1441 —	—	1440,90	1440,800	1441 —	1441 —	1441 —
Yen giapponese .	7,715	7,715	7,73	7,715	—	7,71	7,716	7,715	7,715	7,70
Franco svizzero .	756,030	756,030	755,75	756,030	—	755,94	755,850	756,030	756,030	756 —
Scellino austriaco .	88,364	88,364	88,33	88,364	—	88,37	88,390	88,364	88,364	88,35
Corona norvegese .	214,900	214,900	214,75	214,900	—	214,90	214,900	214,900	214,900	214,90
Corona svedese .	218,820	218,820	218,90	218,820	—	218,85	218,880	218,820	218,820	218,80
FIM	298,410	298,410	298,40	298,410	—	298,43	298,450	298,410	298,410	—
Escudo portoghese	11,580	11,580	11,65	11,580	—	11,58	11,580	11,580	11,580	11,58
Peseta spagnola .	11,078	11,078	11,09	11,078	—	11,07	11,079	11,078	11,078	11,07

Media dei titoli del 29 ottobre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	65,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93,550
» 6 % » » 1971-86 .	90,425
» 6 % » » 1972-87	87,850
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	87,785
» 10 % » » 1977-92 .	95,800
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,850
» » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,600
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,150
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,200
» » » » 1-10-1982/86 .	101,600
» » » » 1-11-1982/86 .	101,900
» » » » 1-12-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	99,800
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,925
» » » » 1-10-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,225
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,375
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,300
» » » » 1-11-1983/87 .	100,225
» » » » 1-12-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,250
» » » » 1-11-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,750
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,775
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,425
» » » » 1-11-1983/90 .	101,450
» » » » 1-12-1983/90 .	101,350
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,175
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,175
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,800
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,150
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985 .	100,875
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,750
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,975
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104.200
» » » » 1983/90 11,50 %	99,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1900,625
Marco germanico .	620,350
Franco francese	202,410
Fiorino olandese .	550,480
Franco belga .	30,760
Lira sterlina	2299,800
Lira irlandese	1918 —
Corona danese .	172,055
Dracma .	15,189
E.C.U. .	1383,150
Dollaro canadese .	1440,900
Yen giapponese .	7,715
Franco svizzero .	755,940
Scellino austriaco .	88,377
Corona norvegese .	214,900
Corona svedese .	218,850
FIM	298,430
Escudo portoghese	11,580
Peseta spagnola .	11,078

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 30 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1895,500	1895,500	1895,30	1895,500	1895,75	1895,75	1896 —	1895,500	1895,500	1895,50
Marco germanico	620,480	620,480	620,90	620,480	620,75	620,31	620,150	620,480	620,480	620,48
Franco francese	202,350	202,350	202,30	202,350	202,50	202,40	202,460	202,350	202,350	202,35
Fiorino olandese	550,040	550,040	550,50	550,040	550,50	549,95	549,900	550,040	550,040	550 —
Franco belga	30,731	30,731	30,73	30,731	30,73	30,70	30,734	30,731	30,731	30,63
Lira sterlina	2292,500	2292,500	2293,75	2292,500	2292 —	2299,80	2294 —	2292,500	2292,500	2292,50
Lira irlandese	1917,200	1917,200	1918 —	1917,200	1915 —	1918 —	1915 —	1917,200	1917,200	—
Corona danese	171,800	171,800	171,90	171,800	171,90	171,75	171,750	171,800	171,800	171,80
Dracma	15,204	15,204	15,13	15,204	—	—	15,160	15,204	15,204	—
E.C.U.	1383 —	1383 —	1384 —	1383 —	1383 —	1382,75	1382,500	1383 —	1383 —	1383 —
Dollaro canadese	1438,100	1438,100	1438 —	1438,100	1438 50	1438,55	1439 —	1438,100	1438,100	1438,10
Yen giapponese	7,719	7,719	7,72	7,719	7,72	7,71	7,713	7,719	7,719	7,70
Franco svizzero	753,750	753,750	754,50	753,750	754,70	753,67	753,600	753,750	753,750	753,75
Scellino austriaco	88,239	88,239	88,30	88,239	88,25	88,20	88,180	88,239	88,239	88,23
Corona norvegese	213,970	213,970	214 —	213,970	214,15	214,06	214,150	213,970	213,970	213,95
Corona svedese	217,910	217,910	218,25	217,910	218,25	217,90	217,910	217,910	217,910	217,90
FIM	297,950	297,950	297,80	297,950	298 —	297,95	298 —	297,950	297,950	—
Escudo portoghese	11,510	11,510	11,60	11,510	11,60	11,50	11,495	11,510	11,510	11,50
Peseta spagnola	11,052	11,052	11,60	11,052	11,06	11,05	11,060	11,052	11,052	11,05

Media dei titoli del 30 ottobre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	66,950
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	94,450
» 6 % » » 1971-86	90,450
» 6 % » » 1972-87	87,850
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	87,850
» 10 % » » 1977-92	96,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	90,950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,900
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	99,950
» » » » 1-12-1982/84	99,975
» » » » 1-1-1983/85	99,975
» » » » 1-2-1983/85	100 —
» » » » 1-3-1983/85	100,050
» » » » 1-4-1983/85	100,175
» » » » 1-5-1983/85	100,650
» » » » 1-6-1983/85	100,425
» » » » 1-1-1982/86	101,450
» » » » 1-3-1982/86	101,675
» » » » 1-5-1982/86	102,200
» » » » 1-6-1982/86	101,650
» » » » 1-7-1982/86	101,225
» » » » 1-8-1982/86	101,450
» » » » 1-9-1982/86	101,200
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-11-1982/86	101,675
» » » » 1-12-1982/86	101,600
» » » » 1-7-1983/86	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-8-1983/86	99,825
» » » » 1-9-1983/86	99,850
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-1-1983/87	101,250
» » » » 1-2-1983/87	101,250
» » » » 1-3-1983/87	101,200
» » » » 1-4-1983/87	101,225
» » » » 1-5-1983/87	101,700
» » » » 1-6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	100,250
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1-7-1983/88	101,250
» » » » 1-8-1983/88	101,225
» » » » 1-9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,350
» » » » 1-11-1983/88	101,500
» » » » 1-1-1984/88	99,750
» » » » 1-2-1984/88	99,725
» » » » 1-3-1984/88	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 1-1-1984/91	101,425
» » » » 1-2-1984/91	101,250
» » » » 1-3-1984/91	99,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1-1-1985	100,200
» » » 17 % 1-5-1985	101 —
» » » 17 % 1-7-1985	101,500
» » » 17 % 1-10-1985	101,625
» » » 16 % 1-1-1986	100,850
» » » 14 % 1-4-1986	99,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	108,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,150
» » » » 1983/90 11,50 %	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1895,750
Marco germanico	620,315
Franco francese	202,405
Fiorino olandese	549,970
Franco belga	30,732
Lira sterlina	2293,250
Lira irlandese	1916,100
Corona danese	171,775
Dracma	15,182
E.C.U.	1382,750
Dollaro canadese	1438,550
Yen giapponese	7,716
Franco svizzero	753,675
Scellino austriaco	88,209
Corona norvegese	214,060
Corona svedese	217,910
FIM	297,975
Escudo portoghese	11,502
Peseta spagnola	11,056

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Milano

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze della cattedra di fisiopatologia e terapia del dolore) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi Via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5777)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione di parziale modificazione alla graduatoria degli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella corrispondente qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti con la qualifica di coadiutore d'archivio, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5-*ter* del Bollettino ufficiale del *Ministero dell'interno*, in data 9 agosto 1984, pubblica il decreto ministeriale 10 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1984, registro n. 13, foglio n. 239, di parziale modificazione alla graduatoria relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti con la qualifica di coadiutore d'archivio ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

(5264)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a sedici posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria mineraria ovvero della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso purché muniti del diploma di specializzazione in ingegneria mineraria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del marzo 1982, n. 3, in data 7 luglio 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 2, foglio n. 380, concernente l'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria mineraria ovvero della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso purché muniti del diploma di specializzazione in ingegneria mineraria.

(5611)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito degli esami di idoneità per il conseguimento delle qualifiche di ispettore, segretario, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico, operaio qualificato ed operaio comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario alla dispensa n. 8 del Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (agosto 1984) sono stati pubblicati i decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito degli esami di idoneità per il conseguimento delle qualifiche di ispettore, segretario, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico, operaio qualificato ed operaio comune nei ruoli delle carriere del Ministero della marina mercantile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, da parte dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5504)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avvisi relativi alla pubblicazione di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 19, del 27 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di embriologia molecolare Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa ed alta atmosfera - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geologia marina - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla filosofia contemporanea - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni - Ozzano Emilia (Bologna);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 20, del 27 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare - Cosenza;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica del plasma - Milano;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica del plasma - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica nucleare - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti;

concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto motori - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi numerica - Pavia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo « M. Picone » - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo « M. Picone » - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulle regioni Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi sul miglioramento della produttività dei pascoli Sassari;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli Sassari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sperimentale talassografico Taranto;

concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati ai servizi dell'amministrazione centrale.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 21, del 27 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ecologia ed idrologia forestale Cosenza;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per il miglioramento genetico delle piante forestali Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia Frascati;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia Frascati;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le sostanze organiche naturali Milano;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia del lavoro muscolare Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la difesa e valorizzazione del germoplasma animale Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per le telecomunicazioni spaziali Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio della patologia della mammella e produzione igienica del latte Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sui calcolatori ibridi Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la pianificazione e gestione del territorio Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'endocrinologia ed oncologia sperimentale Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'endocrinologia ed oncologia sperimentale Napoli;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'endocrinologia ed oncologia sperimentale Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui meccanismi di reazione organiche Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geochimica dei fluidi Palermo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geochimica dei fluidi Palermo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica analitica e strumentale Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici Sassari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici Sassari.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 22, del 27 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sui ruminanti minori Andria (Bari);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sui ruminanti minori Andria (Bari);

concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sui ruminanti minori Andria (Bari);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali Bari;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di citomorfologia normale e patologica Chieti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi globale e applicazioni Firenze.

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica cosmica e informatica - Palermo;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico Palermo.

(5687)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di primario di medicina generale (divisione B), area funzionale di medicina;

un posto di aiuto corresponsabile di ortopedia e traumatologia (divisione A), area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero in Como.

(5782)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 300 del 31 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Padova: **Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico di laboratorio per competenza in materia biologica, a quattro posti di coadiutore tecnico e ad un posto di tecnico di laboratorio per competenza in materia chimica.**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227